



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 25/03/2025 Protocollo N° 0152738 Class: 1.760.25.1 Fasc. 2 Allegati N°

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025, relativo all'approvazione della declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu "*Callinectes sapidus*" nel territorio della Regione del Veneto ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Indicazioni regionali per la presentazione della domanda di contributo e per il perfezionamento delle conseguenti istruttorie.

Ai Responsabili Regionali per il Veneto delle
Organizzazioni professionali di categoria delle imprese
della pesca e dell'acquacoltura

Al Direttore
Agenzia Veneta per i Pagamenti AVEPA
PEC protocollo@cert.avepa.it

e, p.c. Al Sig. Prefetto di Venezia
PEC protocollo.prefve@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di Rovigo
PEC protocollo.prefro@pec.interno.it

Al Comandante
Direzione Marittima di Venezia
PEC dm.venezia@pec.mit.gov.it

Al Direttore
Direzione Generale della Pesca marittima e
dell'Acquacoltura PEMAC
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e
delle Foreste
PEC pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di Campagna Lupia,
Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Eraclea,
Jesolo, Mira, Quarto d'Altino, Porto Tolle, Porto Viro,
Rosolina, San Michele al Tagliamento, Venezia

In riferimento al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025, avente ad oggetto "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio Blu "*Callinectes sapidus*" verificatosi nell'annualità 2024 nei

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



territori della Regione Veneto”, si evidenzia che lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 (GU Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2025).

Pertanto, il termine per la presentazione delle domande di contributo è il giorno lunedì 5 maggio 2025, così come stabilito dall’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2004 (“Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all’articolo 6, comma 2”).

Le domande di contributo di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2004 devono essere presentate ad AVEPA, Sportelli Unici Agricoli delle province competenti, in base alla modulistica e alle procedure predisposte dalla stessa Agenzia, così come stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 1577 del 31 dicembre 2024.

Le domande vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata di AVEPA raggiungibile al link che sarà indicato a tale scopo alla home page di AVEPA: <http://www.avepa.it>.

Si evidenzia che possono beneficiare degli interventi le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura colpite dall’evento dannoso che soddisfa le condizioni di cui al decreto ministeriale n. 65185 del 09 febbraio 2024 e alla circolare ministeriale protocollo n. 176128 del 17 aprile 2024.

Si evidenzia, inoltre, che tutte le imprese che intendono presentare la domanda di contributo di cui all’oggetto hanno l’obbligo di preventiva iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario, attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al DPR n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con DGR n. 3758/2004 e con DGR n. 4098/2005, così come stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. 900 del 9 luglio 2020.

In considerazione della delimitazione delle aree colpite dall’evento calamitoso così come definita dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025, e dalla tipologia di attività economico-produttive colpite, così come descritte nella Relazione Tecnica approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 105 del 4 febbraio 2025, ai fini della concessione degli aiuti per danni alle produzioni, le imprese richiedenti devono dimostrare, in sede della perizia asseverata prevista dalla circolare ministeriale protocollo n. 176128 del 17 aprile 2024, di aver svolto nel corso dell’anno 2024 almeno una delle seguenti attività all’interno delle aree delimitate con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025:

- attività di allevamento di molluschi nelle aree lagunari e nella fascia costiera entro le tre miglia nautiche dalla costa;
- attività di pesca professionale di molluschi nelle aree lagunari e nella fascia costiera entro le tre miglia nautiche dalla costa;
- attività di pesca professionale con reti da posta nelle aree lagunari e nella fascia costiera entro le tre miglia nautiche dalla costa.

Inoltre, sempre in considerazione di quanto sopra riportato e della tipologia di attività produttive coinvolte, il calo della produzione ai fini del calcolo della soglia per l’accesso al contributo, fermo restando il requisito del superamento del parametro del 30% rispetto alla produzione complessiva, deve essersi verificato a carico delle seguenti specie: Anguilla, Boga, Branzino, tutte le specie di Cefali, tutte le specie

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



di Ghiozzi, Latterino, Mormora, Ombrina, Orata, Passera, Salpa, Canocchia, Granchio verde, Gamberetto grigio, Gamberetto di laguna, Gamberetto di porto, Seppia, Ostica, Ostica giapponese, Vongola verace nostrana, Vongola verace filippina.

Ferma restando la soglia di danno prevista per l'accesso ai contributi ("l'evento dannoso oggetto di declaratoria deve aver comportato la riduzione di più del 30% della produzione media"), ai fini dell'erogazione dell'aiuto, la percentuale di contribuzione è pari al 100% della perdita di reddito relativa alla produzione nel caso dei danni alla produzione, mentre è pari al 80% dei costi ammissibili nel caso di danni alle strutture, alle attrezzature e alle scorte, così come stabilito dalla circolare ministeriale protocollo n. 176128 del 17 aprile 2024.

Si precisa, inoltre, che:

- al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per sostenere le spese inerenti la ripresa dell'attività produttiva potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario;
- non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata;
- saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari;
- per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità: Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
- il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata;
- tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale;
- l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi;
- qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine;
- fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, la modalità di pagamento con carta di credito o bancomat può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura;
- non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- nel caso di pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, in sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- nel caso particolare di pagamento tramite finanziaria, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, quando esso sia direttamente trasmesso

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, purché nel contratto siano evidenziati l'impegno e le condizioni di rimborso sottoscritte;

- i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche. Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- non sono in ogni caso riconoscibili spese per l'acquisizione di beni mediante contratti di "locazione finanziaria" o leasing.

Si resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Pietro Salvadori

U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP

Direttore: Dott. Giuseppe Cherubini

Posizione E.Q. Attività pesca professionale e acquacoltura e progettazione transfrontaliera

Dott.ssa Cristina Mulinari tel. 041/2795453

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I